



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 486

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Disposizioni attuative dell'art. 7, comma 6 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni).

Il giorno **17 Aprile 2020** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute in videoconferenza in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni) dispone, all'art. 7, comma 6, che *“Per l'anno 2020, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.”*

La legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 è entrata in vigore il 24 marzo 2020.

La disposizione richiamata è volta a garantire liquidità al sistema imprenditoriale nel periodo di crisi economica conseguente alle misure restrittive adottate per arginare la pandemia da COVID-19.

Si propone, in attuazione della predetta norma, la seguente disciplina.

La norma si applica:

- ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresi gli incarichi tecnici di cui agli articoli 20 e 22 della l.p. n. 26/1993;
- anche già stipulati alla data di entrata in vigore della legge;
- che siano di competenza della Provincia, dei suoi enti strumentali (di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006) e degli enti locali (i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative).

La disposizione normativa ha efficacia per il solo anno 2020; quindi le liquidazioni devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2020.

I pagamenti sono disposti su richiesta dell'aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione. Non sono accoglibili richieste di pagamento se non sono decorsi almeno 30 giorni dalla precedente richiesta di pagamento.

L'amministrazione può disporre il pagamento relativamente alle prestazioni rese fino alla data di richiesta di pagamento, anche effettuate in anni precedenti, nel limite degli impegni di spesa già assunti a bilancio.

Il pagamento può essere effettuato anche in deroga alla normativa vigente ed alle clausole contrattuali che regolano i termini per il pagamento degli stati di avanzamento, per i lavori, o alla scadenza delle rate, per i servizi e le forniture, compresi il caso in cui è previsto il pagamento in un'unica soluzione nonché le disposizioni che disciplinano la possibilità di contabilizzare i lavori in partita provvisoria.

I pagamenti in acconto effettuati ai sensi dell'art.7, comma 6 della l.p. n. 2/2020 sono liquidabili nel limite massimo del 90% dell'importo di contratto.

L'entità dei lavori o della prestazione liquidabili deve risultare dai documenti contabili, previsti dal relativo contratto. Se il contratto non prevede documenti contabili per la rilevazione dell'avanzamento dei lavori o della prestazione, l'importo da liquidare è definito sulla base della prestazione effettivamente resa e acquisita dall'amministrazione, in proporzione al prezzo contrattuale.

Se non risulta possibile redigere un atto contabile, durante il periodo di limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il responsabile del procedimento chiede al direttore lavori o al direttore dell'esecuzione una dichiarazione circa l'entità dei lavori o della prestazione liquidabili, anche sulla base di una registrazione effettuata in partita provvisoria sui libretti delle misure o su analogo documento contabile, per i servizi e le forniture, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie. Le misurazioni provvisorie saranno poi oggetto di rettifica o conferma nella contabilità definitiva.

La liquidazione deve recare, anche mediante documentazione allegata, il riferimento all'art. 7, co.6 della l.p. n. 2/2020 ed eventualmente il carattere provvisorio delle quantità esposte.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dall'ordinamento provinciale sui contratti pubblici e le clausole dei singoli contratti.

Questa disciplina non si applica nel caso in cui la regolamentazione contrattuale preveda termini e modalità di liquidazione del corrispettivo all'aggiudicatario più favorevoli e conformi al perseguimento dell'obiettivo sotteso alla norma in oggetto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'art. 7, comma 6, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, a cui si dà attuazione con questo provvedimento;
- visto l'ordinamento provinciale sui contratti pubblici;
- visto l'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in base al quale si estende l'applicazione di questo provvedimento agli enti strumentali della Provincia, considerato che l'art. 33 stabilisce che tali soggetti applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia e attribuisce alla Provincia stessa un potere di direttiva nei loro confronti;
- visti gli ulteriori atti citati in premessa;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali rilasciato nella seduta del 15 aprile 2020;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

1. di approvare le disposizioni attuative dell'art. 7, comma 6, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni), come esposte in premessa;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione diretta di spese a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper